



SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA ETS

FONDATA NEL 1881 - ENTE MORALE R. D. 17 OTTOBRE 1885

Audizione della Società Geologica Italiana da parte della Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano su:

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA
E URBANISTICA (C. 1896 GOVERNO)**

Premessa

La **Società Geologica Italiana** Ente del Terzo Settore è stata fondata a Bologna il **29 Settembre 1881**. È la più antica e rappresentativa associazione scientifica italiana nel campo delle geoscienze. La SGI si adopera per il progresso, la promozione e la diffusione delle conoscenze geologiche nei loro aspetti teorici e applicativi, rappresentando i suoi soci che svolgono attività scientifica, professionale e di formazione culturale nel campo largo della geologia, senza finalità di lucro.

La Società Geologica Italiana collabora con il "Servizio Geologico d'Italia", oggi Dipartimento di ISPRA, per il supporto di indirizzo della cartografia geologica e geotematica, e collabora, altresì, con le agenzie nazionali e gli enti preposti alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio, alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio naturale.

Considerazioni di carattere generale

La Società Geologica Italiana, che giudica positivamente la volontà del legislatore di rimuovere gli ostacoli – ricorrenti nella prassi – che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali, non intende tuttavia dare una valutazione di valenza complessiva al disegno di legge, ma ritiene di fornire la propria opinione solo sulle parti dello stesso inerenti aspetti di carattere geologico. Questa scelta è, tra l'altro, motivata dal breve tempo concesso per l'audizione e dall'altrettanto breve preavviso ricevuto.

L'attuale Disegno di Legge, così come tutte le norme di legge, dovrebbero tenere conto del fatto che il territorio del nostro Paese risulta particolarmente esposto agli effetti del dissesto idrogeologico a causa di una sua endemica vulnerabilità legata alla natura ed età dei terreni e rocce che costituiscono la nostra penisola alla quale si associa e sovrappone la storica carenza di strutture di presidio e una azione discontinua di manutenzione. Inoltre, è da segnalare che i recenti fenomeni di intensificazione delle precipitazioni atmosferiche per quanto riguarda la concentrazione negli archi temporali, legati ai cambiamenti climatici in genere, ha fatto sì che negli ultimi anni si siano registrate condizioni estreme imprevedibili sulla base del record storico che hanno insistito su territori fragili per loro natura. A questo si associa un elevato rischio sismico e vulcanico, dovuto al fatto che il territorio nazionale è posizionato lungo margini di placca, dove la dinamica terrestre è particolarmente attiva. Nonostante gli sforzi per una maggiore comprensione di questi processi e una accresciuta capacità di monitoraggio sia in ambito sismologico che vulcanico, la previsione di



tali eventi non è ancora possibile. Pertanto, è necessario un approccio legislativo cautelativo per quanto riguarda i rischi associati.

Annotazioni sul testo del disegno di legge

Il Disegno di Legge introduce una disposizione sulle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e dell'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del TUE, prevedendo che queste sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti nel territorio comunale e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale (articolo 1, comma 2).

La Società Geologica propone di allargare l'utilizzo di tali fondi anche a iniziative di recupero idrogeologico e per sviluppo di piani di protezione civile, atti a mitigare l'impatto di dissesti idrogeologici e di attività sismica e vulcanica.

In diversi punti del Disegno di Legge si fa riferimento alla possibilità di svolgere interventi che non contrastino, oltre che con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, anche con rilevanti interessi culturali e paesaggistici, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La Società Geologica sottolinea che il rispetto dell'assetto idrogeologico non possa essere l'unico vincolo a carattere geologico, stante l'ingente rischio sismico e vulcanico cui sono sottoposte vaste aree del Paese.

La Società Geologica ritiene inoltre che il breve periodo di tempo previsto per il rilascio del parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, possa di fatto portare ad una paralisi delle pubbliche amministrazioni, almeno nelle fasi iniziali, e ad una conseguente assenza, di fatto, di controllo sugli importanti vincoli indicati nel disegno di legge.

Il comma 1, lettera c), apporta modifiche all'articolo 23-ter in materia di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, volte ad agevolare i cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari senza opere, specialmente all'interno delle aree urbane, prevedendo, in particolare, il principio dell'indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee, come individuate dalla legge statale o regionale.

La Società Geologica osserva che il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, laddove introduca un incremento del valore esposto, determini di fatto un aumento del rischio e, come tale, debba essere accompagnato da una conseguente valutazione approfondita.

La Società Geologica ritiene che il mutamento di uso dei locali e/o immobili, anche quando limitato alle aree urbane, possa comportare rischi soprattutto per quanto riguarda il piano terra. Tali rischi sono connessi innanzitutto a dinamiche idrogeologiche ma, in molte aree anche a processi di origine vulcanica e tettonica. Il rilascio di gas nocivi di origine vulcanica (ad esempio radon e anidride carbonica) avviene principalmente lungo zone di faglia, caratterizzate da intensa fratturazione delle rocce. Questi processi possono essere anche letali e non sono immediatamente identificabili da non esperti.



SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA ETS

FONDATA NEL 1881 - ENTE MORALE R. D. 17 OTTOBRE 1885

La Società Geologica propone che, nei casi di sanatoria, considerato anche l'eventuale incremento del carico antropico, sia sempre richiesto uno specifico approfondimento tecnico per una valutazione analitica dell'incremento dei rischi idrogeologico, sismico e vulcanico.

La Società geologica infine ritiene che, a maggior tutela degli acquirenti e dello stato (che per il ripristino dei danni su abitazioni da calamità naturali spende somme considerevoli), si debba prevedere la creazione di un "libretto della casa", che tenga memoria degli interventi di modifica effettuati sulle abitazioni. Questi infatti, come già specificato, hanno rilevanza anche per aspetti di rischio e vulnerabilità.